

CITTA' DI
VENEZIA



Area Legale e Servizi Istituzionali
Servizio Assicurazioni

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (Brokeraggio Assicurativo)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. N. 209/2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo.

I contratti assicurativi del Comune di Venezia in corso sono i seguenti:

Ramo Assicurativo	Compagnia Assicuratrice	n. identificativo polizza	Premio su base annua	scadenza
Polizza RCT/RCO	Lloyd's of London	F1800001491	€ 947.437,50	31/12/2022
Polizza Auto Rischi Diversi	ITAS MUTUA	76/M12318283	€ 76.272,00	31/12/2022
Polizza ALL RISK Fabbricati	GENERALI ITALIA	400497170	€ 424.900,00	31/12/2022
Polizza Infortuni	GENERALI ITALIA	410520770	€ 42.389,65	31/12/2022
Polizza Rc Patrimoniale RUP	Lloyd's of London - IPA Correspondent	BK21LLO02065-LB	€ 21.500,00	30/06/2023
Polizza Rc Auto	Amissima Spa	821897993	€ 64.689,30	30/06/2022
Altre:				
Polizza RC Barche da Regata	GENERALI ITALIA	696/370691931	€ 800,00	28/05/2022
polizza "Corpi" Barche da Regata	GENERALI ITALIA	410304922	€ 2.958,32	28/05/2022

I capitolati delle polizze sopra riportate sono depositati agli atti del Servizio Assicurazioni del Comune di Venezia e saranno pubblicati con il bando di gara.

Art. 2 Descrizione dell'appalto

L'appalto verrà conferito al fine di ottenere le prestazioni di servizi di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva, nelle modalità nei tempi riportati nell'offerta tecnica:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) attività di Risk management comprendente il monitoraggio dei costi delle coperture, valutazione costi/benefici e proposte sulle strategie adottabili al fine di conseguire le più convenienti economie di spesa;
- d) attività di resa dei pareri su cauzioni e/o fidejussioni, sulle clausole assicurative da inserire nei contratti, nelle convenzioni, nelle concessioni, nei bandi di gara nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
- e) assistenza e consulenza durante tutte le procedure di selezione propedeutiche all'individuazione delle imprese assicuratrici;
- f) assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze e verifica corrispondenza dei testi, valutazione dell'emissione di apposite appendici alle polizze, segnalazione scadenze premi e ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile in argomento;
- g) assistenza continuativa nelle varie fasi di gestione dei sinistri attivi/passivi di ogni ramo di rischio, anche mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, comprese le attività di gestione delle franchigie e di quelle relative all'interruzione dei termini di prescrizione;
- h) assistenza durante i Gruppi di Lavoro e nella gestione del contenzioso;
- i) produzione di reportistica su richiesta dell'Ente relativa all'andamento del rischio e alla gestione dei sinistri;
- j) ampio supporto formativo al personale dell'Ente in materia assicurativa e di gestione del rischio;
- k) ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi.

Art. 3 Durata del contratto e proroga contrattuale

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

La ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni, per un periodo di ulteriori sei mesi dalla scadenza del contratto, qualora necessario al fine di consentire il completamento delle procedure di gara e/o il passaggio delle competenze al nuovo Broker ovvero all'Amministrazione comunale.

Il Broker, ove a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dell'art. 14 non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà garantire la massima collaborazione durante le fasi di subentro del nuovo Broker o dell'Ente stesso, fornendo ogni tipo di documentazione, statistica, informazione, notizia e rendendola disponibile in formato digitale (o cartaceo se richiesto).

Art. 4 Corrispettivo

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione limitatamente ai contratti stipulati e/o rinnovati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico in occasione della stipula dei nuovi contratti assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in sede di gara. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun

compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

L'aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico.

Art. 5 Pagamento dei premi assicurativi

Per i contratti assicurativi stipulati per mezzo dell'attività di intermediazione e/o consulenza del Broker, compresi quelli conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, il pagamento dei premi assicurativi si intenderà regolarmente assolto, entro i termini definiti nelle polizze, con il versamento delle relative somme al Broker, restando ad esclusivo onere e impegno di quest'ultimo la definitiva attribuzione di detti premi alle rispettive Compagnie di Assicurazione.

Il versamento del premio a favore del Broker si concretizza con il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Venezia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze con l'indicazione del conto separato di cui all'art.117 c.1 del Codice delle Assicurazioni. Le comunicazioni avvengono con le modalità indicate dal Servizio comunale competente, compreso l'utilizzo di PEC e con anticipazione tramite PEO.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Venezia ai sensi di quanto previsto dagli art.117 e 118 del Codice delle Assicurazioni.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate e previa verifica della corrispondenza dei contenuti.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 6 -tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione del conto/i corrente/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga inoltre a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere al Comune copia dei contratti stipulati, oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto stipulato, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti

correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.

Art. 7 Staff di interfaccia con l'Ente

In sede di aggiudicazione la Società di brokeraggio dovrà indicare un Responsabile del Servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, nonché la composizione dello staff di interfaccia con l'ente e loro competenze.

Il Responsabile di Servizio dovrà rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli addetti dell'ufficio preposto dell'Ente, in ogni fase della loro attività.

Art. 8 - Obblighi ed oneri diversi

Il broker nell'espletamento del servizio di cui agli articoli precedenti dovrà:

- 1.Svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- 2.Garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- 3.Esimersi dal sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune se non preventivamente autorizzato, per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.

In caso di aggiudicazione ad una ATI/RTI è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune.

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale.

Il Comune di Venezia ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005.

Art. 9 - Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza R.C. prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00.

Art. 11 -Svolgimento dell'incarico

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Venezia, l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Venezia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali richieste al broker, è consentito subappaltare esclusivamente l'attività di formazione.

Art. 13 Penali

Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio si applicano le diverse penalità secondo le seguenti disposizioni:

- Per la mancanza del rispetto delle tempistiche previste nell'offerta tecnica per attività afferenti all'art.2 del presente capitolato, il Comune di Venezia potrà applicare una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- Per la mancanza del rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato (con l'esclusione dell'art.2) e/o dal relativo contratto, il Comune di Venezia potrà applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene a mezzo posta elettronica certificata, così come per la risoluzione contrattuale. L'incameramento delle penali, dell'ammontare sopra specificato, avviene con prelievo diretto dalla cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procederà all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009.

c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6

f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza-

h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5

i) subappalto non autorizzato

j) cessione del contratto non autorizzata

k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;

l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;

m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;

n) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18 in materia di codice di comportamento.

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 - Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria ai sensi dell'art.93 del D.lgs n: 50/2016 pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale e con le modalità indicate negli atti di gara. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 16 - Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carica del Broker.

Art. 17 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 18 Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

Art. 19 – DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del [D.Lgs. 81/2008](#), sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unica di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 20 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 703 del 30/12/2013 in vigore dal 16/1/2014 e successive modifiche adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014 ed entrata in vigore l'11 febbraio 2014.

2. A tal fine sarà consegnato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R 62/2013 copia del Decreto stesso e copia del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza.

3. La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che

dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Venezia.

Art. 22 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 23 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.